

testata, anzi che onorarmi della loro rappresentanza, e mi obbligano così a declinarne l'accettazione.

« Questa mia condotta non potrà che nobilitarmi presso di loro e farmi ritenere non indegno degli avuti suffragi.

« La prego, signor presidente, a far noto alla Camera questa mia deliberazione, di cui mi lusingo di avere la piena approvazione; e così potrà provvedersi alla convocazione del collegio d'Acqui, perchè proceda alla nomina del suo deputato. »

PRESIDENTE. Rimane pertanto vacante il collegio di Acqui.

L'onorevole Miceli onorato dell'elezione dei collegi di Cosenza e Calatafimi, stima suo debito di optare per Calatafimi suo antico collegio.

Quindi rimane vacante il collegio di Cosenza.

LETTURA DI UN DISEGNO DI LEGGE.

PRESIDENTE. Gli uffici II, III, VI e VII hanno autorizzata la lettura di un progetto di legge proposto dal deputato Minervini.

FARINI, segretario. (Legge)

« Art. 1. È fatta facoltà al Governo per la emissione di un prestito ipotecario di ottocento milioni di lire sopra i beni demaniali, e quelli che saranno devoluti al demanio.

« Art. 2. La emissione sarà all'ottanta effettivo sul cento nominale.

« Art. 3. Per ogni ottanta valore di emissione, sarà corrisposto il 6 per cento pagabile a semestre.

« Art. 4. Detto prestito sarà rimborsabile fra il termine di dieci anni, a contare dall'effettivo incasso degli 800 milioni, e del prezzo della vendita di beni demaniali, o che andranno a divenirli. L'ipoteca sarà valida, derogandosi ad ogni disposizione contraria appena che sarà rilasciato il titolo definitivo all'acquirente.

« Art. 5. Il rimborso sarà fatto per via di sorteggio anno per anno ed in corrispondenza dell'introito che si farà dalla vendita de' suddetti beni, incominciando l'obbligo del sorteggio appena che siasi incassato per tale vendita una cifra pari al milione.

« Art. 6. Le cedole di codesto prestito saranno nominali, e trasferibili con la semplice girata autenticata dall'agente di cambio legalmente autorizzato, e riconosciuto, o da un pubblico notaio. Saranno insequestrabili del pari che i *coupons* di rendita.

« Art. 7. Le cedole saranno della valuta nominale non minore di lire 50 pari a lire 40 di emissione.

« Art. 8. I sottoscrittori potranno pagare una metà nell'atto della sottoscrizione, ed avranno un titolo provvisorio, e dopo tre mesi dovranno pagare l'altra metà, e riceveranno allora il titolo definitivo. Quelli che dopo i tre mesi e dieci giorni consecutivi improrogabili non facessero il secondo versamento, deca-

dranno e la somma versata rimarrà devoluta allo Stato, e si pubblicheranno nel giornale ufficiale i numeri delle cartelle decadute, senza indicare però i nomi dei manchevoli.

« Art. 9. Coloro che nell'atto della sottoscrizione pagassero l'intero valente della cartella al valore di emissione, godranno un abbuono del 5 per cento sul detto valore.

« Art. 10. Le cedole di codesto prestito saranno portate alla pari, qualora si versassero in pagamento di prezzo per acquisto, che i possessori facessero di beni demaniali, e saranno esenti dalle tasse gradualì di registro e bollo gli acquisti che farebbonsi di tali beni dagl'intestatari, o possessori di detta cartella.

« Art. 11. Dette cedole, e i rispettivi *coupons* di rendita saranno esenti da tasse speciali alla stessa guisa della rendita consolidata.

« Art. 12. Coloro che sottoscriveranno per un valore nominale non minore di lire 10,000, e pagheranno nell'atto della sottoscrizione, godranno oltre l'abbono del cinque sul valore di emissione, un altro uno per cento sul detto valore.

« Art. 13. I valori numerari devoluti a minori, ad interdetti, ad assenti, a donne maritate, o in qualunque modo vincolate per cauzione ad altro, saranno cautelati sopra cartelle del prestito ipotecario suddetto, e saranno valutati all'ottanta, coll'interesse del 6 per cento sullo stesso, e rimborsati alla pari di cento. Le cedole per codesti valori vincolati non saranno sorteggiate, ma rimborsate al finire degli anni dieci, e dal prezzo della vendita di detti beni demaniali e di quelli che saranno devoluti al demanio.

« Art. 14. Codeste cartelle godranno gli stessi vantaggi previsti nell'articolo 10, se saranno pagate per affrancamento di canoni, e censi dovuti personalmente o come eredi di debitori di detti canoni, e censi, a pubbliche amministrazioni, o a corpi morali, obbligati ad affrancare: godranno gli stessi vantaggi se si versassero per affrancamento del canone del Tavoliere di Puglia da coloro che sieno debitori del canone suddetto, o eredi di quelli.

« Art. 15. La sottoscrizione sarà aperta otto giorni dopo la pubblicazione della presente legge, e per giorni quaranta saranno preferiti i nazionali agli esteri: dopo tale epoca, e per altri quaranta giorni, sarà libera la concorrenza a tutti.

« Art. 16. È fatta facoltà al Governo di provvedere con decreti reali al regolamento, e a quant'altro occorre per l'attuazione del presente prestito ipotecario, e garantito dallo Stato.

« Art. 17. La Commissione del bilancio presso la Camera dei deputati rimane incaricata a vigilare per le operazioni, l'incasso e l'uso dell'introito, epperò il ministro delle finanze farà alla stessa comunicare tutte le operazioni a misura che procederanno.

« Art. 18. È fatta facoltà al Governo di emettere, sia